



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 12-A,  
RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 20 MARZO 2020

### OMISSIS

DELIBERA n.169

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO  
DELL'ELENCO UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI ISCRITTI NEGLI ALBI  
DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE DI UFFICIO – EMERGENZA SANITARIA  
CD. COVID-19

Il Consiglio,

**sentita** la relazione della Consigliera Giovanna Ollà - Coordinatrice della commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato;  
**preso atto** dei provvedimenti normativi in materia di prevenzione e contenimento sanitario del Virus Covid-19 che hanno, *inter alia*, previsto la sospensione della attività giudiziale fino al 15 aprile c.a.;

**ritenuto** che appare necessario ridurre proporzionalmente la misura dei requisiti per l'inserimento e la permanenza nell'Elenco unico nazionale per i difensori di ufficio e nella lista dei difensori di ufficio avanti alla Suprema Corte di Cassazione, da realizzarsi attraverso una modifica Regolamentare che contempli una specifica ipotesi di deroga, determinata da emergenze straordinarie come quella in corso, con conseguente riduzione del numero delle udienze ritenute necessarie ai fini della richiesta di inserimento;

**preso atto** della delibera adottata dal Plenum in data odierna in materia di formazione continua;

delibera

- di integrare il "Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio" emanato dal CNF con la previsione che di seguito si riporta:

#### **Art. 16.** "Ipotesi di deroga".

**1.** In caso di emergenze straordinarie non prevedibili alle quali consegue la sospensione, a qualunque titolo, della attività giudiziale degli avvocati:

**a)** il requisito di cui all'art. 4, comma 1-bis nonché di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) in relazione all'art. 6, comma 1 bis, **è da intendersi ridotto della metà e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere partecipato ad almeno 5 udienze anziché 10, di cui non più di una avanti al Giudice di Pace e non più di una dove il difensore sia stato nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p.;**

**b) il requisito di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera a), e 14-ter comma 1) lettera c), è da intendersi ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare la partecipazione ad una sola udienza, anziché 3, ovvero di aver provveduto alla redazione di un solo ricorso vertente su materie penali ex art. 606 c.p.p. anziché 3;**

**c) il requisito dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 1, comma 3-bis, di cui all'art. 5, comma 1, ultimo periodo, e di cui all'art. 14-bis, comma 1, lettera b), si intende ridotto di due terzi e quindi il richiedente dovrà autocertificare di avere conseguito n. 5 crediti formativi di cui almeno 2 nelle materie obbligatorie.**

**2.** Le deroghe di cui al comma che precede si applicano alle domande di iscrizione e di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio e nella lista dei difensori di ufficio avanti la Suprema Corte di Cassazione che saranno presentate nell'anno in cui l'emergenza straordinaria si è verificata, nonché alle domande di permanenza che saranno presentate nell'anno successivo a quello in cui l'emergenza straordinaria si è verificata con riferimento ai requisiti riferiti all'anno antecedente, ovvero a quello in cui si è verificata l'emergenza straordinaria (misura dei crediti formativi).

Conseguentemente, il previgente art. 16 "Entrata in vigore", assume la numerazione art. 17 "Entrata in vigore".

Pertanto, il regolamento risulta, con le modifiche, del seguente tenore:

**Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio<sup>1</sup>**

**IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**

*nella seduta amministrativa del 12 luglio 2019*

**visto** l'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa di ufficio;

**visto** il decreto legislativo 31 gennaio 2015, n. 6 recante "*Riordino della disciplina della difesa di ufficio, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

**vista** la previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad un elenco unico nazionale, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica;

**vista** la previsione per cui le domande di inserimento nell'elenco unico nazionale siano presentate ai Consigli degli Ordini circondariali (*breviter* COA) di appartenenza e che siano poi trasmesse con allegato parere al CNF (*breviter* CNF);

**considerato**, altresì, che è demandato al CNF la tenuta dell'elenco unico nazionale nonché la individuazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio sulla base della prossimità della sede e della reperibilità;

**ritenuto** che è necessario disciplinare con regolamento: le modalità di inserimento dei difensori di ufficio nell'elenco unico nazionale, le modalità di tenuta di detto elenco da parte del CNF, le modalità di trasmissione delle domande di inserimento e allegato parere da parte dei COA circondariali, la determinazione dei criteri generali per la nomina dei difensori di ufficio nonché la difesa di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione;

---

<sup>1</sup> Il presente Regolamento **sostituisce integralmente** il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio approvato dal Consiglio con delibera del 22 maggio 2015.